



Comune di Modena

Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione
Servizio Sociale Territoriale

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO
PER L'ADATTAMENTO DELL'AMBIENTE DOMESTICO (CAAD) DEL
COMUNE DI MODENA CON VALENZA A LIVELLO PROVINCIALE**

Periodo: 01/09/2024 – 31/08/2027

CIG B156666C7E

Responsabile Unica del Progetto: Dott.ssa Giulia Paltrinieri

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DELL'AFFIDAMENTO

ART. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

ART. 4 VALORE DELL'AFFIDAMENTO

ART. 5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

TITOLO II- MODELLO PROGETTUALE DEL SERVIZIO

ART. 6 PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

ART. 7 DESTINATARI

ART. 8 ATTIVITA' E CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTI

ART. 9 EQUIPE TECNICA MULTIPROFESSIONALE

ART. 10 FIGURE PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE

ART. 11 OBBLIGHI INFORMATIVI

ART. 12 SEDE OPERATIVA E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

TITOLO III- NORME RELATIVE AL PERSONALE

ART. 13 PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO

ART. 14 ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GENERALI VERSO IL PERSONALE

ART. 15 SOSTITUZIONI E CONTINUITA' DELLE ATTIVITA'

ART. 16 TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

TITOLO IV- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

ART. 18 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 19 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 20 MONITORAGGIO

ART. 21 SUBAPPALTO

ART. 22 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA

ART. 24 COPERTURA ASSICURATIVA

ART. 25 DANNI

ART. 26 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 27 RECESSO

ART. 28 VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

ART. 29 PENALI

ART. 30 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 31 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 32 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 33 REVISIONE PREZZI

ART. 34 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

ART. 35 OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 36 INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DELL'ART.13 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679

ART. 37 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE

ART. 38 RICHIAMI NORMATIVI

ART. 39 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del Servizio CAAD (Centro Adattamento Ambiente Domestico), a valenza provinciale, per conto del Comune di Modena - Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione.

L'esecuzione delle attività e dei progetti viene effettuata dalla Ditta appaltatrice (di seguito denominata anche semplicemente Ditta o Impresa o Aggiudicatario o Appaltatore o Operatore Economico), in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio, in qualità di titolare delle attività a tutti gli effetti di legge.

Le linee guida contenute nel presente capitolato, che costituiscono parte integrante del contratto di appalto, devono essere sviluppate e specificate nel progetto proposto dall'Appaltatore in sede di gara, a cui l'Appaltatore è obbligato a dare piena esecuzione.

Nella consapevolezza del continuo mutamento del tessuto sociale, si richiede all'impresa appaltatrice l'impegno a sostenere e realizzare con la propria organizzazione eventuali ulteriori programmi e/o azioni individuati dal Comune, sulla base della normativa nazionale e regionale in materia; il Comune pertanto si riserva la facoltà di ridefinire alcune attività o parte delle stesse anche in corso di esecuzione.

Il Comune di Modena mantiene il ruolo di indirizzo e controllo delle attività oggetto del presente appalto (direzione strategica), definendo durante il corso dell'esecuzione i mandati e gli orientamenti ai quali la Ditta dovrà scrupolosamente attenersi.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DGR Emilia Romagna n.2248/2003 “Criteri organizzativi per la costituzione di centri di informazione e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico per anziani e disabili”;
- Legge 9 gennaio 1989 n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati " e Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/2001 “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo” (art 56 – Istituzione di un Fondo Regionale per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche) modificata dalla Legge Regionale n. 24/2013 (art.33) e dalla L.R. 29/2020 n. 11 (commi 3 bis e 3 ter); DGR Emilia Romagna n.171/2014 “Criteri di funzionamento per il Fondo Regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 56 della Legge Regionale 24/01”, modificata con DGR Emilia Romagna n.1272/2014 del 23/07/2014 “;
- Legge regionale 21 agosto 1997, n. 29 "Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", relativamente ai contributi di cui all'Art. 9 "Acquisto e adattamento di veicoli privati" e all'Art. 10 "Interventi per la permanenza nella propria abitazione”;
- DM n. 332 del 27/8/1999 “Nomenclatore tariffario degli ausili, ortesi e protesi”;
- DGR Emilia Romagna n.1206/07 "Fondo Regionale Non Autosufficienza. Indirizzi attuativi della deliberazione G.R. 509/2007" e ss.mm.ii (DGR n.1708/2009) relativamente a contributi per interventi di adattamento domestico, su iniziativa e proposta dai servizi territoriali per anziani e disabili, attraverso la consulenza e supervisione obbligatoria dei CAAD, a valere sul FRNA (Fondo Regionale per la Non Autosufficienza);
- DGR Emilia Romagna n. 1161/2004 del 21/06/2004 "Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art. 9 e art. 10 LR 29/1997”;
- Determinazione n. 9026/2004 del Responsabile del Servizio Pianificazione e Sviluppo dei servizi sociali e sociosanitari della Regione Emilia Romagna "Indicazioni su interventi ammissibili e modulistica per l'accesso ai contributi artt. 9 e 10 Legge Regionale 29/1997 – DGR 1161/2004”;
- DGR Emilia Romagna n. 2304/2004 del 22/11/2004 "Integrazione alla DRG 1161/2004 recante criteri e modalità di accesso ai contributi di cui alla Legge Regionale 29/1997”;
- DGR Emilia Romagna n. 166 del 16/02/2009 “Ripartizione risorse del Fondo Sociale Regionale, ai sensi dell'art.47 comma 3 della L.R. 2/03 e individuazione delle azioni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa n.196 del 12 novembre 2008, ad integrazione del Programma approvato con propria deliberazione n. 2335/2008.”che ha indicato le

nuove azioni da sviluppare a carico dell'Ente capofila dei piani di zona, ha ridefinito i criteri e le modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 9 e dell'art.10 della Legge Regionale n. 29/97, ha modificato le modalità e le procedure di cui all'allegato A. del DGR 1161/2004

- DGR Emilia Romagna n. 1599/2011 del 07/11/2011 "Linee di indirizzo regionali sui percorsi organizzativi e clinico-assistenziali nell'assistenza protesica, ortesica e fornitura di ausili tecnologici".

- DPCM 12/01/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" (Allegato 5)

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **36** mesi (trentasei), **presumibilmente dal 01/09/2024 al 31/08/2027**, con decorrenza dalla data reale di avvio del servizio a partire dalla sottoscrizione del contratto, salva la possibilità per l'Amministrazione di richiedere, nelle more della stipula del contratto, l'esecuzione anticipata del servizio; in tal caso il servizio inizierà dalla data che sarà comunicata dal RUP, a seguito della sottoscrizione del Verbale di inizio dello svolgimento del servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, previa valutazione positiva del servizio reso, di **rinnovare il contratto**, alle medesime condizioni, per ulteriori **24 mesi** (ventiquattro), **dal 01/09/2027 al 31/08/2029**. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (giorni) giorni prima della scadenza del contratto originario. Si procederà al rinnovo del contratto solo a seguito di accettazione e conferma da parte dell'appaltatore.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, per un ulteriore periodo di 4 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni dell'ultimo periodo o più favorevoli per la stazione appaltante.

Alla scadenza dell'appalto, in caso di nuova aggiudicazione con cambio di gestione, l'appaltatore uscente si impegna a collaborare con il nuovo soggetto subentrante al fine di garantire la necessaria continuità delle prestazioni, senza onere aggiuntivo per il Comune.

ART. 4 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore annuale netto dell'appalto viene stimato in € 68.000,00 (sessantottomila,00).

In funzione della durata di 36 mesi l'importo viene stimato in € 204.000,00 (duecentoquattromila,00) oltre ad oneri Iva e con oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00.

L'importo stimato per l'esercizio dell'opzione di rinnovo corrisponde ad € 136.000,00 (centotrentasemila,00) al netto degli oneri IVA.

Ai sensi dell'art. 14 , comma 4, del Codice il valore complessivo stimato dell'appalto, in funzione della durata di 36 mesi, dell'esercizio della facoltà di rinnovo (ulteriori 24 mesi) e proroga (ulteriori 4 mesi), di cui al precedente art. 3 “Durata”, è pari a complessivi stimati € 362.666,67 (trecentosessantaduemilaseicentosessantasei,67).

Si precisa che, all'interno del valore dell'appalto, rientrano tutte le trasferte/spostamenti necessari allo svolgimento delle attività del servizio.

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

TITOLO II – MODELLO PROGETTUALE DEL SERVIZIO

ART. 6 – PREMESSA E CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Regione Emilia Romagna ha attivato, in collaborazione con i Comuni capoluogo di Provincia, centri specializzati nelle soluzioni per l'adattamento dell'ambiente domestico denominati CAAD (“Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico”).

Il CAAD, sviluppato nell'ambito del programma regionale “Casa amica”, raccoglie quanto delineato dalla Regione Emilia Romagna in tema di domiciliarità intesa come intervento in grado di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità o anziane.

I Centri provinciali per l'adattamento dell'ambiente domestico per le persone anziane e con disabilità hanno iniziato la loro attività nel 2005 in ogni provincia della Regione Emilia-Romagna, completando una rete articolata di servizi di informazione e consulenza, che garantisce due livelli di intervento:

- **il primo livello, svolto dai Centri provinciali**, a disposizione per l'accesso diretto soprattutto da parte dei cittadini che chiedono informazioni e consulenza; offre una consulenza, tramite un'équipe multiprofessionale, su come riorganizzare gli spazi interni, rimuovere o superare gli ostacoli ambientali e le barriere architettoniche, studiare accorgimenti e soluzioni per facilitare le attività di

ogni giorno, accedere ai contributi e alle agevolazioni fiscali, sui prodotti e gli ausili presenti sul mercato, sui servizi e le opportunità offerte dai diversi soggetti presenti sul territorio.

▪ **il secondo livello**, che comprende un'azione svolta dai **due Centri regionali** (il "Centro Regionale Ausili" di Bologna e il "Centro Regionale d'Informazione sul Benessere Ambientale" di Reggio Emilia) di supporto e di coordinamento dei Centri provinciali, oltreché di consulenza per i casi di maggiore complessità.

Il CAAD è previsto dalle direttive regionali per rispondere alle esigenze dei cittadini non autosufficienti relativamente all'utilizzo di appositi ausili-attrezzature e per promuovere l'adattamento degli ambienti domestici, al fine di consentire una vita indipendente.

Il CAAD fornisce servizi di consulenza gratuita destinati a disabili, anziani ed operatori e suggerisce gli adattamenti da fare nelle abitazioni per favorire l'autonomia delle persone non autosufficienti e supportare il lavoro di cura dei familiari, nonché per agevolare la mobilità dei disabili stessi per favorire tutte le loro attività (lavorative, di svago, di socializzazione, ecc)..

Il sito internet www.retecaad.it, fornisce una visione complessiva e integrata di tutta la rete regionale, comprendente i Centri di primo e secondo livello: per ogni Centro provinciale, vengono riportate caratteristiche, organizzazione dello specifico servizio, articolazione territoriale per il primo accesso.

ART. 7 - DESTINATARI

Il servizio si rivolge a persone anziane e disabili ed a tutti coloro che hanno delle limitazioni nello svolgere le attività della vita quotidiana, alle loro famiglie, agli operatori, tecnici e socio-sanitari dei Comuni e dell'Azienda Usl, nell'ambito del territorio della provincia di Modena.

ART. 8 - ATTIVITA' E CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTI

Nello specifico le attività oggetto del presente appalto che l'aggiudicatario deve svolgere consistono in:

- **attività di informazione** sui servizi e le opportunità presenti sui territori di Modena e provincia, sugli ausili disponibili, i contributi economici e le agevolazioni fiscali a sostegno del cittadino disabile, prestazioni che possono essere svolte a distanza (tramite telefono o posta elettronica), oppure tramite contatti brevi presso la sede del Centro; tale attività è svolta a livello provinciale;

- **attività di promozione e sensibilizzazione di conoscenze specifiche**, attraverso opportuni interventi, diffusione di una cultura della disabilità e della possibilità di avere aiuti per varie problematiche legate alla mobilità e alla autonomia negli ambienti domestici, in collaborazione con la direzione strategica del servizio, coinvolgendo anche i Punti Unici di Accesso Socio-Sanitari (PUASS) di Modena e della Provincia, nonché le imprese che eseguono lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di domotica ; tale attività è svolta a livello provinciale;
- **attività di consulenza relativa alla progettazione e ristrutturazione degli alloggi ed agli ausili disponibili**, nonché alle soluzioni di domotica, controllo ambientale e comando a distanza di accessori, sia direttamente ai cittadini che lo richiedano, sia a tecnici ed operatori socio-sanitari che necessitino di una specifica consulenza per la realizzazione del proprio intervento. Tale attività può essere svolta presso la sede del Centro, e anche attraverso sopralluoghi al domicilio dei cittadini che lo richiedano; tale attività è svolta a livello provinciale;
- **raccolta delle domande per i finanziamenti previsti dalla L.R. 29/97** - art.9 (acquisto e adattamento di veicoli privati destinati a persone con disabilità) - art.10 (interventi per favorire la permanenza nella propria abitazione); tale attività è svolta a livello cittadino, per il solo Comune di Modena;
- **consulenze sull'abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni e nei luoghi aperti al pubblico**, relativamente alle richieste di contributo Legge 13/89 e Legge regionale Emilia Romagna n. 24/2001 (art 56), nonché consulenze in materia del “dopo di noi”; tale attività è svolta a livello provinciale;
- **partecipazione, in qualità di esperti, alle commissioni** preposte alla valutazione delle domande finalizzate all'erogazione dei contributi a persone con disabilità per favorire la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico (art. 9 e art.10 della Legge Regionale n.29/97 per l'erogazione di Contributi per l'Autonomia in casa) e per le istanze relative agli interventi di adattamento domestico su iniziativa e proposta dai servizi territoriali per anziani e disabili (Deliberazione di Giunta Regionale n.1206/07); tale attività è svolta a livello cittadino, per il solo Comune di Modena;
- **coordinamento dell'équipe tecnica multiprofessionale**; tale attività è svolta a livello provinciale;
- **partecipazione al coordinamento regionale della rete CAAD** e ad eventi formativi;
- **mantenimento dei rapporti e collegamenti con i CAAD dei diversi distretti**: l'aggiudicatario ha la responsabilità del coordinamento e dell'organizzazione operativa degli sportelli CAAD diffusi sul territorio della provincia di Modena; inoltre deve attivare collaborazioni con i Settori tecnici comunali e con gli uffici ACER (Agenzia Casa Emilia Romagna) dei differenti Distretti per implementare processi di lavoro congiunti e al fine di agevolare il cittadino che richiede interventi di adattamento domestico.

Tutte le attività riportate nel presente articolo, che riguardano interventi a livello provinciale, devono essere svolte anche in loco, presso le sedi dei diversi Distretti appositamente destinate

Il Comune di Modena mantiene la direzione strategica del CAAD, presiede le Commissioni deputate alla valutazione delle domande finalizzate all'erogazione dei contributi a persone con disabilità per interventi volti al miglioramento della mobilità e dell'autonomia negli ambienti domestici (art. 9 e art.10 della Legge Regionale n.29/97) e delle istanze relative agli interventi di adattamento domestico su iniziativa e proposta dai servizi territoriali per anziani e disabili (Deliberazione di Giunta Regionale n.1206/07). Partecipa alla Commissione anche un terapeuta della riabilitazione o altra figura professionale con particolare esperienza nel settore degli ausili per la mobilità e la vita quotidiana, individuato dalla AUSL.

Si precisa che, all'interno del valore dell'appalto, rientrano tutte le trasferte/spostamenti necessari allo svolgimento delle le attività del servizio.

ART. 9 - EQUIPE TECNICA MULTIPROFESSIONALE

Secondo le indicazioni regionali, il CAAD opera in una logica multidisciplinare attraverso una équipe tecnica multiprofessionale. L'équipe adotta il metodo del lavoro per progetti personalizzati e della verifica dei risultati raggiunti, utilizzando un approccio globale ai bisogni della persona ed individuando soluzioni nel totale rispetto delle scelte personali ed esistenziali degli utenti.

L'équipe è di norma composta da:

- un operatore sociale con qualifica di Assistente Sociale, Educatore professionale o laurea in scienze sociali, dipendente dal Comune di Modena;
- un terapeuta della Riabilitazione o altra figura professionale con particolare esperienza nel settore degli ausili per la mobilità e la vita quotidiana, dipendente dalla AUSL di Modena;
- un Tecnico progettista esperto sui temi dell'accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche, nonché della domotica, figura professionale messa a disposizione dall'appaltatore;
- un operatore con funzioni amministrative e di segreteria figura professionale messa a disposizione dall'appaltatore.

ART. 10 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Per l'espletamento delle attività sopra previste l'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione almeno le seguenti professionalità:

- **un responsabile dell'appalto**, quale referente per il Comune di Modena dell'appalto;
- **un coordinatore/Direttore Tecnico** (geometra-tecnico progettista; architetto o ingegnere iscritto negli appositi albi professionali) con preparazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla domotica quale responsabile dell'équipe multidisciplinare; tale figura non può coincidere con il

responsabile dell'appalto. Tale figura si raccorda con la Direzione strategica del Comune e convoca e presiede la Cabina di regia per il coordinamento delle attività con gli altri Distretti.

- **un esperto** in abbattimento delle barriere architettoniche e/o domotica (geometra-tecnico progettista; architetto o ingegnere iscritto negli appositi albi professionali) che, oltre ad eseguire i sopralluoghi richiesti, possa essere di supporto operativo e progettuale per le azioni da intraprendere;

- **un operatore** con funzioni amministrative e di gestione della segreteria del servizio CAAD.

Il Comune e l'appaltatore, in accordo tra loro, hanno la facoltà di inserire stagisti, volontari e/o personale che espleta il servizio civile, la cui attività sarà svolta in forma complementare, non sostitutiva rispetto al personale fornito dall'appaltatore.

ART. 11 - OBBLIGHI INFORMATIVI

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'inserimento dei dati relativi all'attività del CAAD sugli applicativi regionali e comunali e precisamente nel gestionale ICARO del Comune di Modena e nel gestionale regionale relativo alle attività del CAAD.

Il Comune di Modena, a tal fine, garantirà l'accesso agli applicativi e alle banche dati necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente affidamento. Con atto integrativo successivo verranno elencati e definiti gli applicativi rispetto ai quali sarà consentito l'accesso nonché le relative regole tecniche ed amministrative di utilizzo, nel rispetto anche della normativa in materia di privacy.

ART. 12 – SEDE OPERATIVA E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

La sede operativa è presso il Centro per le Famiglie del Comune di Modena, in Modena, sito in Via del Gambero n. 77, che viene messa a disposizione dell'appaltatore, non in modo esclusivo e per la quale la Ditta dovrà corrispondere, una tantum, una quota forfettaria per utilizzo utenze e sede, pari ad € 200,00 mensili, oltre ad oneri Iva al 22%, per un totale complessivo di € 244,00.

Le attività in cui è coinvolto il personale del Comune e della AUSL possono svolgersi anche all'interno di altri locali dell'Amministrazione comunale.

Gli orari di apertura al pubblico dovranno garantire un totale minimo di 18 ore settimanali, con almeno 2 mattine e 2 pomeriggi, per un massimo di 45 settimane all'anno.

L'attività di consulenza tecnica e di supporto informativo/formativo, si dovranno svolgere anche presso le diverse sedi dei CAAD distrettuali e tali attività dovranno essere aggiuntive rispetto alle ore previste presso lo sportello CAAD di Modena.

TITOLO III – NORME RELATIVE AL PERSONALE

ART. 13 - PERSONALE INCARICATO DALL'AGGIUDICATARIO

L'Impresa Aggiudicataria provvede alle attività di cui al presente appalto con proprio personale dipendente o socio, e dovrà quindi disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire l'adeguato svolgimento del servizio; in sede di offerta tecnica dovrà indicare il nome e le qualifiche professionali delle figure che intende incaricare ed adibire all'attività del presente appalto.

Qualora l'Impresa Aggiudicataria non avesse, al momento della partecipazione alla gara, già in disponibilità il personale da adibire ai servizi del presente appalto, dovrà specificatamente indicare tale fattispecie in sede di offerta tecnica, e precisare quindi le modalità di reperimento, le tipologie contrattuali alle quali intende ricorrere ed ogni altra informazione utile.

Nel servizio dovrà essere impiegato personale di fiducia che dovrà osservare diligentemente le norme previste dal presente capitolato e dalla documentazione di gara, attuare tutti gli indirizzi dell'Amministrazione, mantenere un comportamento professionalmente corretto, decoroso, irreprensibile e collaborativo verso i bambini e gli adolescenti, le famiglie e gli altri operatori che a qualsiasi titolo intervengano nelle attività; le suddette linee dovranno essere comunicate a tutto il personale, e costantemente monitorate a cura dell'Impresa appaltatrice.

Il personale dell'Impresa Aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a rispettare le disposizioni della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali, nonché dei disciplinari collegati approvati dal Comune di Modena.

All'inizio del periodo contrattuale, l'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire al Comune l'elenco nominativo, del personale impiegato per le attività oggetto del presente capitolato e il loro impegno orario e con indicazione del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra personale impiegato e l'Impresa Appaltatrice. L'Impresa aggiudicataria si impegna inoltre a comunicare per iscritto eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.

Detto elenco dovrà corrispondere a quello indicato in sede di offerta. Sono fatti salvi solo i casi di sostituzione legati a cause di forza maggiore che dovranno essere effettuati con personale in possesso dei requisiti di cui al presente capitolato. L'elenco dovrà essere costantemente aggiornato durante tutta la durata del contratto anche in caso di sostituzioni temporanee.

L'Impresa, con oneri a proprio carico, dovrà garantire che tutto il personale sia dotato di cartellino di riconoscimento.

L'impresa dovrà inoltre dichiarare ed impegnarsi ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Il personale ed i collaboratori dell'impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, dovranno osservare, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Modena, approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 601/2013 e ss.mm.ii. reperibile all'indirizzo web:

<https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general-1/codici-di-condotta/codicedicomportamento>.

La violazione degli obblighi di cui al codice di cui sopra e al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GENERALI VERSO IL PERSONALE

L'Impresa assume a suo carico qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni ed in genere tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa appaltatrice dovrà garantire l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'impresa Appaltatrice dovrà osservare nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna, tutte le leggi, i regolamenti e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi provinciali/aziendali, normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e in particolare con riferimento alla legge n. 327 del 7/11/2000 "Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto", alla legge 3 Aprile 2001, n.142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" (laddove applicabile) e al D.Lgs. 198/2006 "Codice della pari opportunità tra uomo e donna" e s.m.i, e più in generale da quanto previsto dalle normative in vigore in materia di divieto di discriminazione e pari opportunità fra uomo e donna.

Qualora l'Impresa Appaltatrice sia un'impresa cooperativa, al fine di contenere il tasso di turn-over, si ribadisce la necessità del rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. delle cooperative sociali in materia di Orario di Lavoro e di ogni altra norma contrattuale analoga prevista da altri specifici contratti di lavoro.

La continuità della permanenza nel tempo del personale impiegato è considerato elemento significativo di qualità. Pertanto l'Impresa Appaltatrice si impegna ad adottare misure atte a limitare il turn-over del personale.

L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire il nominativo degli operatori che subentrano in sostituzione, nonché il periodo dell'affiancamento e comunicarlo tempestivamente al Servizio Sociale Territoriale del Comune di Modena; l'Impresa Appaltatrice è infine obbligata in caso di turn-over di personale, durante la durata dell'appalto a garantire una compresenza di almeno 10 giorni, al fine di garantire la continuità e qualità del servizio con oneri a proprio carico.

ART. 15 - SOSTITUZIONI E CONTINUITA' DELLE ATTIVITA'

L'Impresa Appaltatrice deve assicurare il mantenimento, in termini quali-quantitativi, dell'organigramma presentato in fase di offerta, nonché la stabilità del personale, limitando il più possibile le sostituzioni, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune.

L'Impresa Appaltatrice si impegna a garantire la continuità delle attività, provvedendo alle opportune integrazioni o sostituzioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente e/o inadeguato oppure assente a qualsiasi titolo. Tutte le sostituzioni devono avvenire con la massima tempestività, possibilmente entro la giornata in cui viene rilevata l'assenza o al più tardi entro il giorno successivo all'evento; il costo è interamente a carico della impresa appaltatrice.

In caso di sostituzione il nuovo personale dovrà essere in possesso degli stessi requisiti del personale sostituito, e dovrà essere preventivamente formato a cura dell'impresa appaltatrice.

Sia all'inizio, sia nel corso di svolgimento delle attività, il Comune potrà disporre la non utilizzazione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento delle attività, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro; in tal caso l'Impresa ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune.

L'interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s'intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.

Non è consentito all'Impresa Appaltatrice sospendere unilateralmente il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale, o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest'ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 24 del presente capitolato.

Nulla è dovuto dal Comune all'Impresa Appaltatrice per le attività non effettuate e/o sospese per maltempo, neve; la relativa quota di compenso verrà pertanto detratta dal computo mensile.

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e

dando preciso conto delle misure adottate per contenerne i disagi all'utenza e alla collettività. Le vertenze sindacali all'interno della ditta devono rispettare pienamente la Legge 12/06/1990, n.146 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali..." e ss.mm.ii.; a tal fine la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002, pagina 26 e seguenti.

ART. 16 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Impresa Appaltatrice è tenuta all'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008, relativamente alle parti applicabili, e di ogni altra norma in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, anche relativamente ad eventuali aggiornamenti emanati nel corso del contratto. Il Comune è quindi esplicitamente esonerato in merito a eventuali inadempimenti dell'impresa appaltatrice, in qualsiasi modo ricollegabili - direttamente o indirettamente - a quanto previsto dal decreto legislativo sopra citato.

In particolare l'Impresa Appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi del datore di lavoro, di cui all'art. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008. La stessa ha l'obbligo di redigere e di fare pervenire al Comune, entro 60 giorni dall'inizio delle attività, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e provvedere alle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. L'Impresa Appaltatrice si impegna inoltre a trasmettere entro 30 giorni al Comune qualsiasi revisione del suddetto documento.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e tutela dell'ambiente, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Si precisa che non si procede alla redazione del Duvri, escludendosi l'esistenza di rischi da interferenza. Qualora circostanze differenti dovessero evidenziare tale necessità, il Comune promuoverà tutte le iniziative per la cooperazione ed il coordinamento ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008.

TITOLO III- ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 17 - EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del contratto. Gli oneri di adeguamento, nessuno escluso, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per

l'Aggiudicatario, mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 18 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa Appaltatrice si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, un Responsabile Unico della Gestione tecnica e dell'organizzazione delle attività, (d'ora in avanti denominato responsabile della gestione) con funzioni di interfaccia della stazione appaltante per la corretta erogazione dei servizi e l'individuazione di soluzioni per eventuali esigenze poste dal Comune di Modena. In caso di sua assenza o impedimento, l'impresa appaltatrice dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un suo sostituto. Tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza, verranno rappresentate al responsabile della gestione e dovranno intendersi rivolte direttamente all'Impresa Appaltatrice.

Tale responsabile dovrà essere facilmente rintracciabile e reperibile per ogni comunicazione anche al di fuori del normale orario di lavoro. Inoltre dovrà partecipare su semplice richiesta ad incontri disposti dal Comune inerenti i servizi di cui al presente capitolato, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

ART. 19 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario deve organizzare risorse e mezzi per avviare il servizio nei termini previsti all'art. 3.

Ai sensi dell'art. 17, comma 8 e 9, del D.Lgs 36/2023, l'avvio all'esecuzione del servizio potrà essere effettuata, per motivate ragioni e/o in via d'urgenza, anche prima della sottoscrizione del relativo contratto.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del servizio e qualora non adempia l'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Si prevede, in accordo con la Ditta appaltatrice, una fase di avvio delle attività in cui realizzare le modalità di gestione previste nel presente appalto, al fine di garantire la qualità e la continuità con gli interventi già in atto. In particolare si prevede di sviluppare le attività, garantendo la presenza e in alcuni momenti della compresenza a giudizio insindacabile del Comune di Modena di personale dell'amministrazione comunale al fine del passaggio di consegne e informazioni atte a garantire un buon funzionamento del servizio.

Il Comune di Modena si riserva inoltre di concordare i tempi e le modalità riferite all'avvio graduale di attività che rappresentano un cambiamento rilevante rispetto all'attuale organizzazione dei servizi.

L'impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad affiancare per un congruo termine di giorni lavorativi il personale dell'impresa uscente con proprio personale, al fine di favorire la necessaria continuità delle prestazioni regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere il Comune.

ART. 20 - MONITORAGGIO

Ai fini delle verifiche di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2011 e all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013, l'Amministrazione Comunale effettuerà specifici controlli sui requisiti di partecipazione e sulle condizioni di svolgimento del servizio: a tal fine l'Aggiudicatario, prima della stipula del contratto dovrà fornire al RUP tutti i dati inerenti il personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, oltre ai nominativi degli incaricati professionali che hanno poteri autoritativi o negoziali.

L'Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare qualsiasi variazione del proprio organico, degli incarichi professionali dotati di poteri autoritativi o negoziali.

ART. 21 - SUBAPPALTO

È consentito il subappalto del servizio oggetto del presente appalto in base a termini e modalità previsti nella richiesta presentata in sede di gara e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

In particolare il subappalto verrà autorizzato solo in presenza delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dall'appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, la cessione del contratto è nulla.

Per la cessione dei crediti l'operatore economico dovrà attenersi alla disciplina prevista dal medesimo art. 120, comma 12.

Ai fini dell'opponibilità si applica l'art. 6 dell'Allegato II.14 al Codice.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ART. 23 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs n. 36/2023, dovrà presentare a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate nell'art. 106 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, comma 8 del D.lgs 36/2023. In tal caso l'Aggiudicatario deve indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.

La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia definitiva garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

In caso di inadempienze dell'Aggiudicatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione comunale ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario.

La garanzia definitiva dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art 117 del Codice.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 24 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Ditta si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivatagli ai sensi di legge nell'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.

L'Appaltatore risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.

L'Appaltatore è l'unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone.

A copertura di eventuali danni a cose e/o a persone causati a terzi (compresi gli utenti che devono essere considerati terzi tra loro) durante e in relazione all'esercizio dell'attività, l'appaltatore si obbliga a stipulare - o ad integrare eventuale contratto esistente - e a mantenere valida ed efficace, per tutta la durata del contratto - una **polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)**.

L'anzidetta assicurazione deve:

- essere riferita ai rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività e progetti oggetto del presente contratto;
- ricomprendere la responsabilità derivante all'appaltatore per i danni causati a terzi dalle persone (compresi gli utenti durante la loro permanenza) delle quali sia tenuto a rispondere a termini di legge;
- prevedere massimale unico di garanzia non inferiore a **€ 2.000.000,00 per sinistro**;
- prevedere l'espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti dell'Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.

Il Comune è onerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale e/o beni dell'Impresa o utenti, durante l'esecuzione del servizio appaltato, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

A tale riguardo dovrà essere stipulata **polizza RCO** con un massimale non inferiore a € **2.000.000,00 per sinistro**, con il limite di € **1.500.000,00 per persona**.

Questa polizza dovrà ricomprendere la responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'appaltatore, nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dell'attività e nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal RUP e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tali assicurazione dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'Aggiudicatario si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni ad ogni loro scadenza.

Costituirà onere a carico dell'Appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'Appaltatore stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

Qualora l'Ente attuatore aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dal soggetto garante, di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La presentazione della polizza condiziona la stipula del contratto, mentre la non presentazione sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

ART. 25 - DANNI

Qualora, nell'erogazione dei servizi di cui al presente capitolato, l'Appaltatore dovesse provocare danni, anche a causa di forza maggiore, a persone e/o cose, o a terzi, sarà ritenuto unico responsabile dei danni stessi, sollevando in questo modo il Comune da ogni responsabilità. Resta a carico dell'Appaltatore il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto di rivalsa.

La Ditta sarà sempre direttamente responsabile dei danni eventualmente causati ai suoi dipendenti e alle attrezzature che possano derivare da comportamenti di terzi; l'Impresa sarà sempre direttamente responsabile di danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti e degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato, su segnalazione del RUP, alla presenza dei delegati della Ditta; a tale verrà comunicato con sufficiente anticipo alla Ditta il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni in modo tale da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora la Ditta non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, il RUP provvederà

autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dalla Ditta.

ART. 26 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile e fermo restando l'obbligo della risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione potrà comunque risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- a) accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore per la partecipazione alla gara;
- b) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per le ipotesi di cui all'art. 94, comma 1, del Codice dei contratti pubblici;
- c) nelle ipotesi di cui al comma 6 del medesimo art. 94;
- d) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010;
- f) in caso di ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) gravi difformità delle caratteristiche dei servizi forniti rispetto a quanto indicato dal contratto;
- i) reiterati e gravi inadempimenti imputabili all'operatore economico comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- j) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- k) azioni giudiziarie contro l'Amministrazione per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

- l) inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
- m) impiego di personale non qualificato e/o mancata sostituzione degli operatori che risultassero inadeguati;
- n) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
- o) violazione del divieto di interruzione del servizio;
- p) violazione del divieto di cessione del contratto e/o dei limiti al subappalto;
- q) violazione degli obblighi di riservatezza;
- r) violazione rilevante degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Modena, ai sensi del DPR n. 62/2013;
- s) cagionamento di gravi danni alle strutture e/o attrezzature da parte del personale dell'Appaltatore che abbia operato con dolo o colpa grave;
- t) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita del 10% del valore del contratto;
- u) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per fornire le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti sino al giorno della disposta risoluzione, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Per l'applicazione delle suddette disposizioni, l'Amministrazione potrà rivalersi su eventuali crediti dell'operatore economico senza bisogno di diffide formali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di escutere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Con la risoluzione del contratto in danno dell'esecutore inadempiente, sorge nell'Amministrazione committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo. L'affidamento a terzi è comunicato all'esecutore inadempiente. All'esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 122, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 27 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., è facoltà dell'amministrazione committente recedere, in qualunque momento dal contratto, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni consecutivi, da comunicarsi per iscritto all'impresa appaltatrice, in applicazione a quanto previsto all'art. 123 del Codice.

Le parti convengono, inoltre, che per giusta causa l'Amministrazione potrà recedere dal contratto.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la giusta causa ricorre:

- ➔ in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;
- ➔ in caso di ragioni di pubblico interesse o dettate da sopravvenute disposizioni normative in materia di Enti Locali;
- ➔ qualora si configuri ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In caso di recesso per giusta causa, l'Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dal Comune.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 28 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Ente qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'Impresa indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, etc.). L'Ente non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo della comunicazione stessa.

ART. 29 – PENALI

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il DEC invierà comunicazione scritta, a mezzo PEC, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Le penalità sono notificate all'Appaltatore in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziali.

In caso di contestazione, l'Appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni al DEC nel termine

massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione Comunale, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, il DEC applicherà una penale a seconda della gravità del fatto.

Il Committente, in ordine alle violazioni delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le seguenti sanzioni:

- € 200,00 per ogni giornata di mancata sostituzione del personale previsto e per l'utilizzo di personale inadeguato per il quale l'amministrazione ha espressamente chiesto la sostituzione;
- 0,75% del valore annuo dell'appalto, per ogni giornata di interruzione o di mancato espletamento del servizio senza giustificato motivo.
- da € 100,00 ad un massimo di € 3.000,00, per ogni altra inadempienza, ritardo o difformità del servizio rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e non compreso nei due punti precedenti.

In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, in alternativa alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva di applicare una sanzione di € 7.000,00.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione Comunale mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore inadempiente.

In alternativa l'Amministrazione Comunale potrà utilizzare la cauzione presentata come garanzia fideiussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; in tal caso l'Appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 giorni successivi alla comunicazione.

L'importo delle penalità irrogate non può superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In ogni caso, infatti, è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che il Comune riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Ente, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

ART. 30 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto all'appaltatore è da intendersi comprensivo di tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'appalto.

La fatturazione avrà cadenza mensile sulla base di un **canone fisso pari ad 1/12 del valore annuo** dell'importo di aggiudicazione offerto, rispetto all'importo posto a base di gara per il triennio, pari ad **€ 204.000,00** oltre ad oneri Iva ed oneri di sicurezza da rischi di interferenza pari a € 0,00.

Al fine di monitorare il servizio effettivamente svolto nei differenti periodi di fatturazione, l'appaltatore con medesima periodicità, dovrà presentare una breve relazione probatoria delle attività effettivamente svolte corredata dai dati suddivisi per tipologia di intervento. Resta inteso che a conclusione dell'appalto dovrà essere presentata una relazione conclusiva relativa al complesso delle attività svolte in tutto il periodo di appalto.

Ai sensi del Decreto Legge 66/2014 le fatture dovranno essere emesse solo in formato elettronico. Non potranno essere accettate fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le modalità contenute nel DM n. 55/2013 e ss.mm.ii.. Il Codice Univoco Ufficio per il Comune di Modena è : UFE5A1

L'Amministrazione Comunale, avvalendosi degli interlocutori interessati, provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla loro accettazione. La fattura si intende accettata qualora sia stata verificata la regolarità del DURC (documento di regolarità contributiva) e la corretta esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore.

La decorrenza dei termini di pagamento di cui sopra è quindi subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche ed alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento.

Le fatture dovranno essere espresse in lingua italiana e contenere necessariamente i seguenti elementi:

- i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto, prestazione svolta, altri dati comunicati all'Amministrazione Comunale);
- tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario dedicato e codice IBAN oppure numero di conto corrente postale dedicato);
- il codice CIG relativo al servizio;
- l'importo complessivo fatturato, oltre al codice destinatario UFE5A1 (Identificativo del Comune di Modena), il codice struttura di destinazione PAF000.... che sarà successivamente comunicato.

Si precisa che in mancanza dei suddetti elementi le fatture non saranno accettate.

ART. 31 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modificazioni e integrazioni. Nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A.

Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportando l'indicazione del Codice Identificativo di Gara.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati dovranno essere comunicati entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare alla Stazione Appaltante eventuali variazioni, entro giorni 7 (sette) dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla Legge n. 136/2010 citata. L' Appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 32 - MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche e le varianti in corso di esecuzione sono regolate dall'art.120 del Codice.

L'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dall'Ente nel limite del 20% del valore complessivo del contratto, purchè non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, l'Amministrazione può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 33 - REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata e documentata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

ART. 34 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore è tenuto a garantire la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti. In particolare mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i

danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Ente.

ART. 35 - OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), al Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed agli ulteriori provvedimenti in materia.

L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, di cui al Documento sulla sicurezza dei dati personali del Comune di Modena, reperibile al seguente link: <https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/privacy>, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'appalto, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto, "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l'Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche

accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L' Appaltatore si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto gli incaricati al trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

ART. 36 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DELL'ART.13 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Annalisi Righi, Dirigente Settore Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione (via Santi 14 - Modena) e-mail: caposettore.servizi.sociali@comune.modena.it -PEC: casellaistituzionale046@cert.comune.modena.it, è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento dei dati del medesimo Settore, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
- b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o all'indirizzo pec: casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it ;
- c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;
- d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;
- e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto presso il Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n.241/90 e ss.mm.

ART. 37 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - SPESE

Faranno parte del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso, il presente capitolato speciale, nonché l'offerta tecnica ed economica dell'Aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato in modalità digitale, in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Tutte le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico dell'Aggiudicatario. Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario le spese e tasse per eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 38 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto, si applicano le norme del D.Lgs 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici"), le normative e

regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto applicabili e compatibili.

Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il codice civile.

ART. 39 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione, esecuzione e risoluzione del contratto, qualora non sia possibile definirle mediante accordo bonario su iniziativa della Responsabile unica del Progetto, è stabilita la competenza esclusiva del foro di Modena.

La Responsabile Unica del Progetto

Giulia Paltrinieri

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005

e s.m.i.)